

dossier

XIX Legislatura

26 giugno 2025

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

A.S. n. 1518



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 499



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

TEL. 066760-3255 st_cultura@camera.it -  [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 462

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	7
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di reclutamento universitario</i>)	10
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale</i>)....	35
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	40
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	43

SCHEDE DI LETTURA

Premessa

Il disegno di legge [AS 1518](#), di iniziativa governativa, reca la **revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario**.

Approvato dal Consiglio dei ministri nella [riunione del 19 maggio 2025](#), è stato trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter parlamentare in data 3 giugno 2025.

Composto da 4 articoli, è accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il contenuto del disegno di legge

Come si legge nella **relazione illustrativa** che accompagna il disegno di legge, esso è stato elaborato sulla base delle risultanze del **Gruppo di Lavoro** nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa, dell'assetto e della governance della valutazione dell'università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca. Tra le tematiche alle quali si è dedicato il citato Gruppo di lavoro, figura una **valutazione complessiva sulla funzionalità del vigente sistema di Abilitazione scientifica nazionale (ASN)** di cui all'articolo 16 della [legge n. 240 del 2010](#), dopo dodici anni di prassi applicativa, e sulle procedure, all'abilitazione strettamente connesse, **per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato** di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Sul punto, nella relazione, il Governo ravvisa “**un generale smarrimento**” dello scopo iniziale con cui era stata introdotta l'ASN, che era quello di istituire un meccanismo che consentisse di accertare preventivamente il possesso dei livelli di qualificazione e produttività scientifica considerati necessari per la partecipazione alle procedure di reclutamento per la docenza universitaria. Le **principali criticità** che il Governo oggi riscontra nel sistema citato sono di seguito illustrate.

In primo luogo, si è osservato negli anni un progressivo radicarsi, negli abilitati, di una vera e propria aspettativa che l'ASN costituisca una sorta di **diritto acquisito alla chiamata in ruolo**. Si tratta di una aspettativa del tutto contraria al dettato normativo, ma che ha portato: da un lato, all'esercizio di una serie di pressioni, poi coronate da successo, per ottenere **l'allungamento della durata della validità dell'ASN**, che è passata dai quattro anni originariamente previsti ai **dodici anni** attuali, privando così l'istituto della sua capacità di valutare la produttività dei candidati in un arco di tempo limitato e, quindi, ancora attuale al momento della partecipazione alle procedure di chiamata; dall'altro, ad un considerevole

incremento del numero di abilitati, con i conseguenti “effetti distorsivi sulla programmazione strategica degli atenei”;

In secondo luogo, il Governo riscontra una obiettiva **ridondanza** nell’ambito del processo di **valutazione quali-quantitativa** finalizzata al reclutamento del personale docente: essa è infatti effettuata prima in sede di ottenimento dell’ASN e poi presso il singolo ateneo reclutante nel corso del reclutamento vero e proprio. Tale duplicazione appare oggi al Governo inutile, “soprattutto per quanto riguarda i titoli scientifici, incluse le pubblicazioni”, e con particolare riferimento ai settori cosiddetti bibliometrici, per i quali è da considerarsi sufficiente il mero raggiungimento dei valori-soglia quantitativi”.

In terzo luogo, il Governo considera negativo il fatto che nella valutazione effettuata in sede di ottenimento dell’ASN **non sia presente alcun riferimento all’attività didattica**, a quella di terza missione/valorizzazione della conoscenza, a quella amministrativo-gestionale, svolte dal candidato, così come, per le aree mediche, alla sua esperienza clinico-assistenziale. Si tratta, al contrario, di **elementi** che ad avviso del Governo dovrebbero essere considerati come **cruciali** nell’ambito della valutazione effettuata in sede di reclutamento, e che sarebbe opportuno vagliare già in sede preventiva.

In quarto luogo, il Governo segnala l’esistenza di una **forte disomogeneità** nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, a causa delle diverse prassi adottate dalle singole Commissioni nazionali, e nota che tale disomogeneità ha dato origine ad un **elevatissimo numero di ricorsi**, dai tempi di risoluzione incerti, e con le inevitabili conseguenze negative per candidati, università, studenti.

In quinto ed ultimo luogo, tra le criticità può annoverarsi anche il **costo considerevole** che il Ministero sostiene per l’espletamento delle procedure di ASN, sia in termini puramente burocratici, che di risorse finanziarie e strumentali (soprattutto informatiche, come evidenzia nel dettaglio la relazione tecnica), sia in termini di risorse umane. Su quest’ultimo punto si ricorda, ad esempio, che i docenti commissari possono chiedere l’esenzione parziale dalla didattica, con i conseguenti impatti sull’offerta formativa delle università.

Partendo da questa **valutazione fortemente negativa**, il disegno di legge in esame intende quindi **superare l’ASN**, sostituendola con un sistema estremamente più snello, nell’ambito del quale i **requisiti minimi** di produttività e qualificazione scientifica, che sono mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza, viene demandata all’ANVUR, sono meramente **autocertificati dai candidati**, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ed attestati tramite il **caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica** messa a disposizione del Ministero, senza che a quest’ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo.

Quella che fino ad oggi è stata una procedura di valutazione quali-quantitativa al termine della quale si otteneva un certificato di abilitazione viene quindi sostituita da una procedura di caricamento telematico finalizzata a **soddisfare una mera**

condizione di ammissibilità per la partecipazione ai concorsi indetti dalle singole università.

Si tratta di un sistema assai innovativo rispetto al quadro vigente, che **responsabilizza** in modo significativo **l'autonomia degli atenei** nelle procedure di reclutamento e che, conseguentemente, intende introdurre **meccanismi incentivanti** nell'ambito del riparto della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al fine di spingere le università, come riporta la relazione illustrativa, ad **assumere realmente “i migliori**, ossia coloro i quali nel periodo successivo all'assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività, con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al **miglioramento della qualità** delle attività dell'università che li ha reclutati”.

Le misure che si sono sopra illustrate sono contenute, in particolare, dagli **articoli 1 e 3** del disegno di legge in esame. Ad esse si aggiunge quanto previsto dall'**articolo 2**, con il quale si introducono invece diverse misure volte ad incentivare il meccanismo della **mobilità dei docenti universitari** tra i diversi atenei, al fine di **superare il “localismo”** che tradizionalmente connota il sistema universitario italiano.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di reclutamento universitario)

L' **articolo 1, comma 1**, prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Il **comma 2** modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. In particolare esso **sostituisce il riferimento al possesso dell'abilitazione** per il settore concorsuale con quello al possesso **dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare di cui al comma 1**; disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici locali e stabilisce i relativi casi di esclusione; introduce per le università l'obbligo di **verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare nonché di valutare le modalità di svolgimento della didattica**; demanda infine a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle **linee-guida per la valutazione periodica** dei vincitori delle procedure di chiamata ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo per le università non statali legalmente riconosciute, secondo principi di premialità e autonomia responsabile. Il **comma 3** modifica la disciplina relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo la nomina di una commissione giudicatrice locale ed elencando le cause di esclusione dalla nomina a componente della stessa; stabilisce che la commissione conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole e interviene sui criteri di valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sostituendo il riferimento al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale da parte dello stesso con quello al **possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica** di cui al comma 1.

Il **comma 1** sostituisce integralmente l'[articolo 16 della legge n. 240 del 2010](#), che si riferisce attualmente all'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e che assume la nuova rubrica "Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari".

Nella vigente formulazione, l'articolo 16 ha istituito al comma 1 l'abilitazione scientifica nazionale, la quale ha durata di dodici anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Premessa del presente *dossier*.

Esso prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

Il comma 2 del novellato articolo 16 dispone che, nella fissazione dei requisiti, sono tenuti comunque in considerazione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
 - b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi;
 - d) la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
 - e) il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
 - f) ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
- Come chiarito dal comma 3 del novellato articolo 16, il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000), da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca cui il comma 1 demanda l'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per la chiamata nei ruoli universitari, è chiamato altresì a stabilire anche le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, nel novellare l'[articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), relativo alla chiamata dei professori, modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

In particolare la **lettera a)**, intervenendo sul comma 1:

- modifica la lettera a), prevedendo che la pubblicità del procedimento di chiamata debba recare anche la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali (numero 1)**);

Come segnalato nella relazione illustrativa, tale novella mira ad allineare, dal punto di vista di mero coordinamento normativo, le disposizioni legislative in vigore, inserendo il riferimento ai “gruppi scientifico-disciplinari” in luogo di quello ai “settori concorsuali”, sulla base del [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024, n. 639](#).

La relazione illustrativa evidenzia che nel nuovo sistema si individuano a livello centrale una serie di requisiti, rimettendo poi la responsabilità delle procedure in capo alle commissioni giudicatrici locali, coinvolte nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in relazione alle quali si fissano tuttavia una serie di vincoli di composizione e di funzionamento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

La finalità è quella di superare la disomogeneità a livello dei singoli Atenei, fonte di numerosi contenziosi e, al tempo stesso, di garantire che l'accesso effettivo al ruolo avvenga ovunque con requisiti minimali condivisi e rafforzati mediante l'obbligo del colloquio sui titoli da parte dei/delle candidati/e.

- modifica la **lettera b)**, specificando che l'ammissione al procedimento di chiamata riguardi studiosi in possesso **dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16** (come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame); **si espunge quindi il riferimento al possesso dell'abilitazione** per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore (**numero 2**));

- inserisce le **lettere b-bis) e b-ter)** al fine di disciplinare la composizione delle commissioni giudicatrici e stabilire i relativi casi di esclusione (**numero 3**)). Nello specifico, la **lettera b-bis)** prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
- 2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
- 3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2);

La **lettera b-ter)** dispone l'esclusione dalla nomina a componente della commissione giudicatrice per le seguenti categorie:

- ✓ **professori straordinari a tempo determinato**, nominati dalle università nell'ambito di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni, altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale (articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230);
 - ✓ **professori collocati in aspettativa obbligatoria** per situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - ✓ professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della L. 240/2010;
 - ✓ professori che sono stati condannati, in via definitiva, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
 - ✓ nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- modifica il criterio previsto dalla **lettera d)**, introducendo l'obbligo di **verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare nonché di valutazione delle modalità di svolgimento della didattica**. Si introduce anche la facoltà per le università di stabilire **il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici (numero 4))**;
- inserisce le **lettere d-bis) e d-ter) (numero 5))**. La **lettera d-bis)** prevede la discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati. La **lettera d-ter)** stabilisce che, fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il **candidato più meritevole**. Prima di procedere all'approvazione della proposta di chiamata, il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati.

Al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare "rose" di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata, la relazione illustrativa sottolinea che tale problematica è emersa alla luce della

recente sentenza del Consiglio di Stato, VII sez., 25 ottobre 2024, n. 8516 relativamente alle chiamate dei ricercatori, in cui è stata censurata la disciplina d'ateneo che consentiva la rimessione alla decisione del dipartimento, anche nel senso di sovvertire la graduatoria di merito definita dalla commissione giudicatrice.

La **lettera b)** del **comma 2** in esame modifica il comma 4 dell'articolo 18 della L. 240/2010, prevedendo che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un **quarto** (e dunque non più a un **quinto**) dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*. La lettera in esame aggiunge un ulteriore periodo per specificare che **i professori e i ricercatori a tempo pieno che svolgono attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei** (articolo 6, comma 11, della L. 240/2010), **contribuiscono al raggiungimento della predetta quota.**

La **lettera c)** modifica il comma 4-*ter*, prevedendo che gli studiosi chiamati direttamente dalle università possono essere in possesso – oltre che dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare, come attualmente già previsto – anche **dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi del novellato articolo 16 della L. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento.**

La **lettera d)** inserisce il **comma 4-*quater***, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle **linee-guida per la valutazione**, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del novellato articolo 18 della L. 240/2010, nonché degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 24 della medesima legge, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo a favore delle università non statali legalmente riconosciute di cui alla L. n. 243/1991, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

In particolare, il richiamato comma 5-*bis* dell'articolo 7 della L. 240/2010 fa riferimento ai professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e agli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che le università possono chiamare per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione. Il comma 5-*ter* prevede che alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato degli istituti

di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica.

Il **comma 3** reca alcune modifiche all'articolo 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della L. 240/2010.

La **lettera a)** abroga il **comma 1-bis** (inserito dall'art. 14, comma 6-*decies*, lett. a), del D.L. n. 36/2022 - L. n. 79/2022), il quale stabilisce che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo 24, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

La **lettera b)** modifica il **comma 2**, relativamente alla disciplina dei criteri di scelta dei ricercatori a tempo determinato.

Il **numero 1)**, novellando la **lettera a)**, dispone che i bandi debbano specificare – oltre al gruppo scientifico-disciplinare e all'eventuale profilo, come attualmente già previsto - anche **le specifiche esigenze clinico-assistenziali, per l'area medica**.

Il **numero 2)** inserisce le **lettere b-bis)** e **b-ter)**, di contenuto parzialmente corrispondente alle **lettere b-bis)** e **b-ter)** del novellato articolo 18, comma 1, della L. 240/2010, inserite dal comma 2 dell'articolo in esame.

La **lettera b-bis)** introduce la disposizione che prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti specifici previsti dal novellato articolo 16 della L. 240/2010 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso.

La **lettera b-ter)** esclude le seguenti categorie dalla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui alla lettera b-bis):

- ✓ **professori straordinari a tempo determinato**, nominati dalle università nell'ambito di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni, altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale (articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230);

- ✓ **professori collocati in aspettativa obbligatoria** per situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- ✓ professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una **valutazione negativa** ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della L. 240/2010;
- ✓ professori che sono stati **condannati**, in via **definitiva**, per **delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**;
- ✓ nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

Il **numero 3)**, nel modificare la **lettera c)**, trasforma in obbligo la **facoltà** di prevedere nel bando un numero massimo (che attualmente non deve essere inferiore a dodici) delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, stabilendo al contempo che tale numero debba essere **ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici**.

Il **numero 4)**, il quale inserisce la **lettera c-bis)**, di contenuto parzialmente corrispondente alla lettera d-ter) del novellato articolo 18, comma 1, della L. 240/2010, inserita dal comma 2 dell'articolo in esame, introduce la disposizione per cui, ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il **candidato più meritevole**. Prima di procedere alle determinazioni relative all'individuazione del vincitore, di cui alla lettera d), il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati.

La **lettera c)**, modificando il **comma 5**, interviene sulla procedura di valutazione del ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sostituendo il riferimento al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale da parte del titolare del contratto di ricerca con quello al **possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica** determinati ai sensi del novellato articolo 16 della L. 240/2010.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
Art. 16 (<i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i>)	Art. 16 (<i>Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari</i>)
1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di dodici anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.	1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR; b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e	2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione: a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero; b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi;

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio; d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la	d) la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali; e) il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore; f) ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
graduale sostituzione dei membri della commissione; g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;	

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa; m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.	

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.	3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.
Art. 18 (Chiamata dei professori)	Art. 18 (Chiamata dei professori)
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:	1. <i>Identico:</i>
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;	a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali ; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel	b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 e per

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;	le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
	b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
	procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2);
	b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare.
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;	c) <i>identica</i> ;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità	d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;	dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici , e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
	d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati;
	d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera e), il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.	e) <i>identica.</i>
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di	2. <i>Identico.</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.	
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3.	3. <i>Identico.</i>
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero	4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis.	bis. I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente.
4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette.	4-bis. <i>Identico.</i>
4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso	4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.	dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.
	4-quater. Con decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee-guida per la valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) (ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis nonché degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter); c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;	<i>Commi 5 e 6 identici</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.	
Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato)	Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o	<i>Abrogato</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.	
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:	2. <i>Identico:</i>
a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;	a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3;	b) <i>identica;</i>
	b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia,

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
	assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
	b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;	c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
	c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
	meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera d), il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati
d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.	d) <i>identica.</i>
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.	3. <i>Identico.</i>

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.	4. <i>Identico.</i>
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla	5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Legge 30 dicembre 2010, n. 240	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.S. 1518
procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.	criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.	5-bis. <i>Identico.</i>
<i>Commi da 6 a 9-quater: omissis</i>	

Articolo 2

(Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale)

L'articolo 2, al comma 1, introduce **misure volte ad incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari**. Anzitutto, la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il **trasferimento unidirezionale** di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, con contestuale trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali. Prevede, inoltre, che il Ministro, in sede di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), possa prevedere **specifici interventi per incentivare i trasferimenti**, nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso **il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento**.

Il **comma 2** esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di **incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama**

La disposizione in commento, composta da due commi, reca altrettante novelle che intervengono, rispettivamente, sulla [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, modificandone in particolare l'[articolo 7](#), comma 3, che reca norme in materia di **mobilità dei professori e dei ricercatori**, e sulla [legge 4 novembre 2005, n. 230](#) recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, modificandone l'[articolo 1](#), comma 9, in materia di **chiamata di studiosi dall'estero o di chiara fama**.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in commento sostituisce l'ultimo periodo dell'[articolo 7](#), comma 3, con quattro nuovi periodi volti ad introdurre misure che **promuovono la mobilità interuniversitaria e internazionale** del personale accademico. Volendo **sintetizzare** le modifiche introdotte dal comma 1 in commento, esse prevedono:

- **l'estensione** dell'ambito di applicazione delle procedure di **mobilità**, affiancando alla possibilità dello scambio contestuale di docenti fra due sedi distinte (trasferimento bidirezionale), la possibilità di un **trasferimento unidirezionale**, con contestuale trasferimento delle risorse a copertura dei costi stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali;
- il riconoscimento di specifici **interventi per incentivare i trasferimenti**, nonché altre **forme di mobilità** interateneo, incluso il trasferimento di un docente appena reclutato;

- l'**ampliamento**, dal 20 al 25 per cento, **della quota minima dei posti** disponibili di professore di ruolo che ciascun ateneo deve **destinare al personale esterno** all'università che bandisce la procedura di selezione.

La ragioni delle modifiche normative introdotte, risiedono, come si evince dalla lettura delle relazioni [tecnica](#) e [illustrativa](#), nella volontà di promuovere **azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria** e internazionale, al fine di favorire la circolazione dei saperi e delle figure di eccellenza da una università all'altra.

Le misure proposte intendono contribuire a porre rimedio alla situazione di **forte ridimensionamento della mobilità** registratosi a partire dal 2010, nella quale – anche a seguito dell'eliminazione del terzo livello a tempo indeterminato nella carriera universitaria, contemporaneo rispetto al superamento delle precedenti procedure di trasferimento – il **tasso di mobilità** interno alla carriera del singolo docente/ricercatore si è significativamente ridotto, aumentando in maniera considerevole la permanenza in uno stesso ateneo dalla *tenure-track* fino all'approdo in prima fascia.

Più nel dettaglio, si rammenta in via preliminare che l'[articolo 7](#), comma 3, della legge n. 240 del 2010 prevede, **a legislazione vigente**, che per incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, possono essere attribuiti **incentivi finanziari**, a carico del fondo di finanziamento ordinario, ai professori e ai ricercatori che **prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione** rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.

La norma prosegue affermando che la **mobilità interuniversitaria** è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare **trasferimenti** di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate (il **trasferimento bidirezionale**). Tali trasferimenti possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.

L'**ultimo periodo** della norma in esame stabilisce che i trasferimenti sono computati nella **quota del quinto dei posti disponibili** di cui all'[articolo 18](#), comma 4, della medesima legge n. 240 del 2010 che, si ricorda, stabilisce che ciascuna università, nell'ambito della propria programmazione triennale, riservi appunto le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio **non hanno prestato servizio nella stessa università** (ovvero non sono stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari).

Ora, **la disposizione in commento sostituisce l'ultimo periodo** dell'articolo 7, comma 3, sopra descritto, **con quattro nuovi periodi**, che di seguito si illustrano. In primo luogo, per incentivare le procedure di mobilità dei docenti universitari, la norma novellante **consente**, con l'assenso dell'interessato e delle università

interessate, **il trasferimento di un professore o ricercatore** a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, **unitamente alle risorse** a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali (**trasferimento unidirezionale**). Tale possibilità si aggiunge alle procedure di mobilità bidirezionale già contemplate dai precedenti periodi di cui all'articolo 7 comma 3.

Come si evince dalla lettura della relazione [tecnica](#), l'inserimento nell'ambito delle procedure di mobilità della previsione del **trasferimento unidirezionale** non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto include, altresì, la previsione di compensare il trasferimento di un docente ad altra sede mediante contestuale trasferimento del costo stipendiale e della facoltà assunzionali delle stesse università.

In secondo luogo, la disposizione prosegue stabilendo che il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il [finanziamento ordinario delle università \(FFO\)](#), può prevedere specifici **interventi** per incentivare i trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il **trasferimento** di un docente all'esito delle procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, disciplinate dall'[articolo 18](#) della medesima legge n. 240 del 2010.

Sul punto la relazione [illustrativa](#) evidenzia che “al fine di incentivare la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite **premialità** in favore degli Atenei “cedenti” facoltà assunzionali”

Si ricorda, inoltre, che, [il Fondo per il Finanziamento Ordinario \(FFO\)](#) è il principale strumento di finanziamento statale destinato alle università. Istituito nello stato di previsione del Ministero dall'[articolo 5](#), comma 1, lettera *a*) dalla legge n. 537 del 1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Il fondo è appostato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che presenta una dotazione di competenza per il 2025 pari ad euro 9.367.662.950.

Il Fondo viene erogato annualmente attraverso un decreto ministeriale di riparto che per l'anno 2025 non è stato ancora adottato. A titolo esemplificativo si riporta il [decreto di riparto](#) delle risorse per l'anno 2024.

Una quota del fondo, la cosiddetta “quota base”, è ripartita sulla base di criteri oggettivi che siano in grado di rappresentare il “peso effettivo” degli atenei. La quota restante del fondo è ripartita sulla base dei meccanismi premiali di cui all'articolo 2 del [decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

In via generale si ricorda che l'[articolo 18](#) della legge n. 240 del 2010 disciplina le **procedure di chiamata dei professori universitari**, stabilendo che le università, con

propri regolamenti, definiscono le modalità per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, seguendo la programmazione triennale del Ministero.

In particolare, possono essere ammessi al procedimento di chiamata, studiosi in possesso dell'abilitazione, professori di prima e di seconda fascia già in servizio, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite, ogni tre anni, con decreto ministeriale emanato sentito il CUN. Ai fini della chiamata, gli atenei valutano le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica degli studiosi.

Le università, inoltre, possono accertare le competenze linguistiche del candidato in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo, ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

La proposta di chiamata è effettuata dal dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

In terzo luogo, la disposizione in esame, sempre in un'ottica di promozione della mobilità del personale accademico, e con norma che si configura come erede diretta dell'ultimo comma del vigente articolo 7, comma 3, stabilisce che i **trasferimenti di docenti** sono computati nella quota di **un quarto**, e non più di un quinto, **dei posti disponibili** per professore di ruolo di cui al sopra descritto articolo 18, comma 4, **da destinare al personale docente e ricercatore esterno**. Prevede inoltre che il Ministro provveda alle determinazioni conseguenti in relazione alla quota di finanziamento ordinario spettante all'università statale che ha disposto il trasferimento.

Si tratta di una **modifica di coordinamento**, strettamente conseguente a quella di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, che, nel novellare l'[articolo 18](#), comma 4, **incrementa** – per l'appunto - la quota minima dei posti disponibili per professori di ruolo da riservare al personale esterno, **da un quinto a un quarto** (*per ogni approfondimento si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1*).

Il **comma 2** della disposizione in esame modifica, la disciplina espressa all'[articolo 1](#), comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Tale articolo disciplina la possibilità per le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, di procedere alla **chiamata diretta di studiosi dall'estero** o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, per ricoprire posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. Questa procedura è riservata a studiosi che, **da almeno tre anni**, sono impegnati in attività di ricerca o insegnamento universitario all'estero e che ricoprono una **posizione accademica equipollente** in istituzioni estere.

Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di **studiosi di chiara fama**. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla

nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Ora, **la disposizione in esame aggiunge** a tale disciplina una previsione in base alla quale, nel caso di eventuali **interventi di incentivazione delle chiamate** da parte del Ministero, questi ultimi **restano esclusi dai meccanismi di riduzione** operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Ciò sta a significare che gli incentivi che possono essere riconosciuti alle università che procedono alla chiamata di studiosi dall'estero o di chiara fama per ricoprire posti di professore ordinario, associato e di ricercatore, non andranno ad incidere negativamente, nei confronti dell'università procedente, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Articolo 3 **(Disposizioni transitorie e finali)**

L'**articolo 3** detta le **disposizioni transitorie e finali** necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, **la continuità delle procedure di abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)** e di quelle di **reclutamento in corso**, all'entrata in vigore del presente provvedimento.

La **disposizione in commento** detta le disposizioni transitorie e finali necessarie ad assicurare la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite ai sensi del regime di cui all'[articolo 16](#) della legge 240 del 2010, nonché la validità delle procedure di reclutamento, già in corso, dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli [18](#) e [24](#) della medesima legge.

La disposizione in commento si compone di **sei commi**.

Il **comma 1** stabilisce che, fino alla definizione dei requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari disciplinati dall'[articolo 16](#) della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come sostituito dall'articolo 1 del presente provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Ciò vale a dire che, durante il periodo transitorio, in attesa della piena operatività della nuova normativa che introduce un nuovo sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti che regolamentano il sistema di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Si ricorda in particolare che ai sensi del nuovo articolo 16, **l'individuazione degli specifici requisiti** di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, è demandata ad un successivo **decreto del Ministro** dell'università e della ricerca da adottare, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per ogni ulteriore approfondimento sulle modifiche normative che riguardano l'[articolo 16](#) si rimanda alla lettura della scheda sull'articolo 1 del presente provvedimento.

Il **comma 2** dispone che per le **procedure di reclutamento** dei docenti universitari e dei ricercatori, di cui, rispettivamente, agli articoli [18](#) e [24](#) della legge 240 del 2010, **già in corso di svolgimento** alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le disposizioni vigenti prima di tale data.

Per quanto concerne la disciplina prevista dall'[articolo 18](#) concernente la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, si rimanda alla consultazione della scheda sull'articolo 2 del presente provvedimento.

Si ricorda, inoltre, che, l'[articolo 24](#) contiene la disciplina dedicata ai **ricercatori a tempo determinato**.

Il contratto di ricerca a tempo determinato, ai sensi del **comma 3** del citato articolo 24, ha una durata complessiva di **sei anni e non è rinnovabile**.

Il **comma 5** del medesimo articolo 24 stabilisce che su istanza del ricercatore a tempo determinato, l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, **valuta il ricercatore**, titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, **ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia**. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Ai sensi del **comma 6** del medesimo articolo 24, **fino al 31 dicembre 2026** ed entro determinati limiti quantitativi, la procedura descritta può essere utilizzata per **la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato**, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, **in servizio nell'università medesima**,

Il **comma 3** stabilisce che coloro i quali abbiano **conseguito l'abilitazione scientifica nazionale sulla base delle regole vigenti** prima della data di entrata in vigore della presente legge, si ritengono **comunque in possesso dei requisiti** di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell'abilitazione medesima (quindi, fino a 12 anni dal suo conseguimento).

Il **comma 4**, invece, disciplina il regime transitorio rispetto a coloro i quali abbiano ricevuto una **valutazione negativa nell'ambito della abilitazione scientifica nazionale**.

Il tal caso, il comma in esame prevede che tali soggetti non siano ammessi a partecipare alle procedure di reclutamento di docenti e ricercatori universitari di cui ai citati articoli [18](#) e [24](#), commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente, e per la stessa fascia o per la fascia superiore, **nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda**.

Il **comma 5** chiarisce che fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (il 31 dicembre 2026), **possono partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia ivi previste, riservate al personale** (professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato) **già in servizio nell'università procedente, sia i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale** ai sensi dell'articolo 16, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, **sia coloro che risultino in**

possesto dei nuovi requisiti individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 16, come novellato dalla presente legge.

Infine, il **comma 6** demanda al **Consiglio Universitario Nazionale (CUN)** l'espressione del **parere** per le chiamate dirette dall'estero di **studiosi di chiara fama** per la copertura dei posti di professore ordinario attualmente attribuito alle commissioni nazionali per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il **Consiglio universitario nazionale (CUN)** è disciplinato dalla [legge 16 gennaio 2006, n. 18](#). È organo elettivo di **rappresentanza del sistema universitario** ed è composto da:

- fino a **42 professori e ricercatori eletti** in rappresentanza di fino a **14 aree di settori scientifico-disciplinari** determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);
- **8 studenti** di differenti facoltà **eletti** dal [Consiglio nazionale degli studenti universitari](#) fra i componenti del medesimo;
- **3 membri eletti** in rappresentanza del **personale tecnico e amministrativo** delle università;
- **3 membri** designati, tra i suoi componenti, dalla [Conferenza dei rettori delle università italiane](#) (CRUI);
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dall'[Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie](#);
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dal [Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università](#).

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e **durano in carica quattro anni**. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell'ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il **presidente del CUN** è **eletto** nell'ambito dello stesso Consiglio fra i **professori di I fascia elettivi**.

Quanto alle **competenze**, il CUN formula **pareri e proposte** al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporli.

La **composizione attuale** del collegio è consultabile a [questo link](#).

L'elenco dei **decreti ministeriali di nomina** è reperibile a [questo link](#).

Articolo 4 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

■ L'**articolo 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 4**, composto di un unico comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La [relazione tecnica](#), nel dettagliare le misure che innovano le procedure di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, evidenzia anche gli aspetti di carattere finanziario, rappresentando che, per tutte le misure proposte, non si verifica un aggravio di spesa per la finanza pubblica.